

ATTO DI RINNOVO CONVENZIONE

(ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240)

TRA

L'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro, con sede in Catanzaro, Campus Universitario "Salvatore Venuta" Viale Europa - Loc. Germaneto (88100) partita IVA n. 02157060795., rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giovambattista De Sarro, domiciliato per la carica ove sopra;

E

L'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina - 98122, Piazza Pugliatti, 1 - rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la carica ove sopra;

PREMESSO

- a) che, l'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro e l'Università degli Studi di Messina - intendendo conseguire un obiettivo di comune interesse relativo all'implementazione di attività di ricerca clinica e biomedica nel campo della chirurgia gastrointestinale e della chirurgia bariatrica - hanno stipulato, per l'anno 2018/2019, rinnovato poi per l'anno 2019/2020 (con scadenza il 30/11/2020), previa autorizzazione e parere favorevole di tutte le strutture interessate, una convenzione ex art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) che, in virtù della succitata convenzione, si è consentito al Prof. Currò, Professore Associato di Chirurgia Generale presso il Dipartimento Universitario di Patologia Umana dell'Adulto e dell'età evolutiva "G. Barresi" dell'Università degli Studi di Messina – che ne aveva formulato istanza ed espresso successivo consenso formale – di svolgere attività didattica e di ricerca e le connesse attività assistenziali con impegno annuo del 90% presso l'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro con afferenza al proprio Dipartimento di Scienze della Salute;
- c) che, la convenzione di durata annuale, rinnovabile di anno in anno fino a un massimo di 5 (cinque) anni consecutivi mediante accordo espresso tra le Parti e con il consenso del Docente, è stata fatta decorrere dall'inizio dello svolgimento delle attività del Docente nei due Atenei e cioè dall'1.12.2018 al 30.11.2019, rinnovata poi dall'1.12.2019 con scadenza prevista, salvo rinnovo, il 30.11.2020;
- d) che, con nota del 2.10.2020 (prot. dell'Università di Messina n. 90913 del 02.10.2020), il Prof. Currò, avvalendosi della facoltà prevista all'art. 3 della stipulata Convenzione, ha formulato ad entrambe le Parti richiesta di rinnovo della stessa;
- e) che, il Dipartimento Universitario di Patologia Umana dell'Adulto e dell'età evolutiva "G.Barresi" dell'Università degli Studi di Messina – in seguito alla succitata nota del Prof. Giuseppe Currò, professore associato di Chirurgia Generale – ha espresso, in data 4.11.2020, il proprio parere favorevole in merito al rinnovo della Convenzione, autorizzando il Prof. Currò a svolgere per anni 1(uno) la propria attività scientifica con impegno del 90% presso l'Ateneo di Catanzaro (cfr. estratto del Verbale n. 5 p. 2 del 4.11.2020 - prot. n. 115112 del 17.11.2020);
- f) che, l'Azienda AOU Policlinico "G. Martino", con nota, ha espresso parere favorevole;

g) che, le Parti hanno valutato positivamente la superiore proposta in considerazione dell'esito positivo dell'instaurato rapporto convenzionale nonché ai fini del perseguimento della razionalizzazione e della valorizzazione delle risorse scientifiche presenti nei due Atenei;

h) che, sul comune presupposto di quanto sopra dichiarato, è pertanto necessario procedere, ai sensi della citata L. n. 240/2010, al rinnovo della citata Convenzione;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto dell'atto di rinnovo della Convenzione (ripartizione dell'impegno annuo del Prof. Giuseppe Currò)

Il presente atto di rinnovo della Convenzione disciplina i rapporti tra l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro in ordine allo svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e delle connesse attività assistenziali da parte del Prof. Giuseppe Currò, nato Genova il 02/03/1974, *CF_CRRGPP74C02D964G*, Professore associato, con regime di impegno a tempo pieno, di Chirurgia Generale (MED/18), afferente al Dipartimento di Patologia Umana dell'Adulto e dell'Età Evolutiva " G. Barresi" dell'Università degli Studi di Messina, di seguito indicato come "Docente", presso l'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010 e ciò al fine di proseguire le attività di reciproca collaborazione e di scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei.

Per il periodo di durata del presente atto, indicato nel successivo articolo 3, il Docente svolgerà le attività che compongono l'impegno annuo, quantificato ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 della L. n. 240/2010, in ragione del 90% presso l'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro, nonché le connesse attività assistenziali.

Art. 3 Durata dell'atto di rinnovo della Convenzione, eventuale risoluzione e limitazioni

Il presente atto di rinnovo della Convenzione ha durata di 1 (uno) anno, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 3 della citata Convenzione, ed è di anno in anno rinnovabile ancora per un massimo di 3 (tre) anni consecutivi mediante ulteriore accordo espresso tra le parti e con il consenso del Docente.

Si conviene, tuttavia, in relazione alla organizzazione del calendario didattico secondo il D.M. n. 270/2004, di fare decorrere lo svolgimento delle attività del Docente nei due Atenei dall'1.12.2020 e di prevederne la conclusione, salvo ulteriore rinnovo, il 30.11.2021.

L'atto di rinnovo può essere risolto unilateralmente da ciascuna delle Università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22/10/2004, n. 270, e al D.M. n. 47 del 2013.

L'atto di rinnovo sarà automaticamente risolto nel caso di recesso da parte del Docente del

proprio accordo a svolgere l'attività didattica, di ricerca e le connesse attività assistenziali presso l'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro, ovvero nel caso in cui il Docente eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 6, della Legge 240/2010.

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.M. 30 gennaio 2014, la risoluzione ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.

In ogni caso il Docente dovrà assicurare lo svolgimento delle attività affidate, fino al loro completamento nell'anno di vigenza dell'atto di rinnovo della Convenzione, presso l'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro.

Per il periodo di durata del presente atto non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del Docente, né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Art. 4 Modalità di ripartizione degli oneri stipendiali

Il 90% degli oneri stipendiali e gli eventuali adeguamenti relativi al Docente per l'intera durata dell'atto di rinnovo della Convenzione sono a carico dell'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera b) del D.M. 30 gennaio 2014.

L'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro si obbliga pertanto a trasferire all'Università degli Studi di Messina, tenuto conto del totale del costo complessivo lordo sostenuto dall'Università degli Studi di Messina per il Prof. Currò, pari a €. 75.870,52, l'importo a proprio carico di €. 68.283,47 (pari al 90% degli oneri stipendiali) comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, oltre al costo relativo ad eventuali miglioramenti economici o aumento degli oneri disposti per legge, in quattro tranches trimestrali anticipate, i cui importi salvo conguagli sono i seguenti: per la prima rata da versare entro il termine del 01.02.2021 l'importo è di € 17.070,87; per la seconda rata da versare entro il termine del 01.05.2021 l'importo è di € 17.070,87, per la terza da versare entro il termine dell'01.08.2021 l'importo è di € 17.070,87, per la quarta da versare entro il termine dell'01.11.2021 l'importo è di € 17.070,87.

Tali importi andranno versati mediante bonifico sul conto corrente bancario i cui dati identificativi sono stati già comunicati dall'Università degli Studi di Messina all'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro.

L'Università degli Studi di Messina continuerà, pertanto, a corrispondere al Docente la retribuzione di competenza utilizzando, per il 90%, la provvista fornita dall'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro.

Ai fini di cui agli art. 5, 6, 7 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dall'atto di rinnovo della Convenzione continuano ad essere conteggiati in capo all'Università degli Studi di Messina. A tal fine copia della stessa è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 5 Modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta

Durante il periodo di vigenza dell'atto di rinnovo della Convenzione, la valutazione dell'attività didattica e ricerca svolta dal Docente, per i fini di cui all'art. 6, commi 7, 8 e 14 della L. n. 240/2010, sarà effettuata, per il 90%, secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo della Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro.

Art. 6 Impatto sui requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio e sui requisiti di docenza

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2014, le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto di rinnovo della Convenzione non ha alcun impatto ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsto per l'attivazione dei corsi di studio presso l'Università degli Studi di Messina.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2014, il Docente è conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due Atenei.

Art. 7 Riconoscimento delle attività di ricerca ed elettorato

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento, di cui all'art. 5, comma 5 della L. n. 240/2010, per il periodo di vigenza del presente accordo, l'apporto del Docente sarà conteggiato al 90% (novanta per cento) presso l'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro.

Art. 8 Copertura assicurativa ed obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Le parti convengono che gli obblighi relativi alla copertura assicurativa di legge saranno a carico dell'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "*Mater Domini*" di Catanzaro, per le rispettive competenze per le attività svolte dal Docente presso l'Ateneo di Catanzaro.

Il Docente è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il Docente è tenuto altresì, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad entrare in contatto con il Servizio di prevenzione dell'Università degli Studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e sensibili.

In relazione al presente atto di rinnovo della Convenzione e ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679, nonché del D.Lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali da loro forniti siano oggetto, nel rispetto della normativa del settore, di trattamento per eseguire gli obblighi dell'accordo

ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, gli Atenei si impegnano a formalizzare ulteriori intese, anche mediante scambio di note tra i rappresentanti legali dei due Atenei, da trasmettere per conoscenza al Docente interessato.

Art. 11 - Norme finali

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente atto di rinnovo della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo *ex* articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca l'atto di rinnovo della Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e formalizzata con atto scritto.

L'atto di rinnovo della Convenzione è sottoscritto dalle Parti con firma digitale¹ ed è soggetto all'imposta di registro, solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente e all'imposta di bollo che risulterà a carico di entrambe le Parti sottoscrittrici in parti uguali. L'Università di Messina assolverà con modalità virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

**Per l'Università degli Studi "Magna
Graecia" di Catanzaro**

Il Rettore

Prof. Giovambattista De Sarro

**Per l'Università degli Studi di Messina
Il Rettore**

Prof. Salvatore Cuzzocrea

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.